


Proposta N° 246 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
Data 12/07/2013		

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N°221 del Reg. Data 12/07/2013_	OGGETTO :	AUTORIZZAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALCAMO NEL PROCEDIMENTO PENALE 20445/09 R.G.N.R. D.D.A. PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO (RIF. "OPERAZIONE CRIMISIO") NOMINA LEGALE AVV. GIOVANNA MISTRETTA
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE	
		Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Assess. V.Sind.	Paglino Giacomo	X		X		
3) Assess. Anz.	Simone Giuseppe F.		X			
4) Assessore	Trapani Ferdinando		X			
5) Assessore	Abbinanti Gianluca	X		X		
6) Assessore	Melodia Massimo	X		X		
7) Assessore	Palmeri Elisa	X		X		

Presiede il V/Sindaco **Giacomo Paglino**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati.**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **“Autorizzazione per la costituzione di parte civile del Comune di Alcamo nel procedimento penale 20445/09 r.g.n.r. D.D.A. pendente innanzi al Tribunale di Palermo (rif. “Operazione Crimiso”). Nomina legale dell’avvocato Giovanna Mistretta.”**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente l’Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, li

Il Dirigente l’Avvocatura Comunale

avv. Giovanna Mistretta



Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.


Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, li 12/07/2013

Il Dirigente di Settore



Visto: L’assessore al ramo





PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palermo
Direzione Distrettuale Antimafia



Proc. pen. nr. 20445/09 R.G.N.R. D.D.A.

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale
di Palermo

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 405, 416, 417 c.p.p. -

IL PUBBLICO MINISTERO DR. PAOLO GUIDO, DR. CARLO MARZELLA, DR. PIERANGELO PADOVA,

conclude le indagini nel procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. **BONURA Antonino** detto "Nino", nato ad Alcamo il 17.4.1963 attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale di Pagliarelli – Palermo,
difeso di fiducia da:
avv.to Sebastiano Dara del foro di Trapani,
avv.to Dario D'Agostino del foro di Palermo,
2. **BOSCO Antonino**, nato a Castellammare del Golfo il 30.7.1955, attualmente detenuto anche per questa causa dal 19.6.12 presso la Casa Circondariale di Catanzaro,
difeso di fiducia dall'avv. Nicolò Gervasi del Foro di Trapani
3. **BOSCO Vincenzo**, nato a Castellammare del Golfo il 20.12.1963, con domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p. in Castellammare del Golfo, via Serina n.44 (già in custodia cautelare p.q.c. dal 19.6.2012 e scarcerato il 15.10.2012)
difeso di fiducia da:
avv. Baldassare LAURIA del foro di Trapani
avv. Caterina GRUPPUSO del foro di Trapani
4. **BUSSA Sebastiano**, nato a Castellammare del Golfo il 27.11.1975, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale Pagliarelli – Palermo,
difeso di fiducia dall'avv.to Raffaele BONSIGNORE del Foro di Palermo,

5. **CAMPO Vincenzo**, nato ad Alcamo il 22.10.1968, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la Casa Circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia da:
avv. Sebastiano DARA del foro di Trapani
avv. Dario D’Agostino del foro di Palermo
6. **LEO Rosario Tommaso**, nato a Vita il 9.6.1969, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale di Pagliarelli Palermo, difeso di fiducia da:
- avv.to Antonino MORIMINO del Foro di Palermo,
- avv. Pietro RIGGI del Foro di Palermo,
7. **MERCADANTE Salvatore**, nato ad Alcamo l’8.3.1985, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Anna Maria BENENATI del Foro di Palermo
8. **PIDONE Nicolò**, nato a Calatafimi il 10.6.1962, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Vito Mancuso del Foro di Trapani
9. **RUGERI Diego**, detto “*Diego u’ nicu*”, nato ad Alcamo il 21.9.1980, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale di Benevento, difeso di fiducia dall’ avv. Giuseppe ODDO del Foro di Palermo,
10. **SANFILIPPO Giuseppe**, nato ad Alcamo il 16.5.1983, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Vincenzo GIAMBRUNO del Foro di Palermo
11. **SOTTILE Michele**, nato a Castellammare del Golfo il 31.5.1962, attualmente detenuto dal 19.6.2012 per questa causa presso la casa circondariale Pagliarelli – Palermo, difeso di fiducia dall’ avv. Nicolò GERVASI del Foro di Trapani,

IMPUTATI

BONURA, BOSCO Antonino, BUSSA, CAMPO, LEO, MERCADANTE, PIDONE, RUGERI, SANFILIPPO, SOTTILE:

A) per il reato di cui agli artt.99, 416 *bis* comma 1, 3, 4 c.p., 71 d.lgvo 159/11, perché, unitamente a numerosi altri soggetti già condannati, imputati, indagati (nei confronti del quale si procede separatamente, tra cui MESSINA DENARO Matteo, RIINA Salvatore, MELODIA Antonino, MELODIA Ignazio cl. 55, DOMINGO Francesco, RUGERI Diego cl.75, MERCADANTE Michele) facevano parte dell’associazione mafiosa denominata *Cosa nostra*, e segnatamente dell’articolazione territoriale della provincia di Trapani costituita dal mandamento di Alcamo, storicamente composto dalle famiglie di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi; partecipazione realizzata avvalendosi della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per

commettere delitti (contro l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio), per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, specificamente nel settore della distribuzione del calcestruzzo, per realizzare per sé e per altri profitti e vantaggi ingiusti.

In particolare:

BONURA, SOTTILE, BOSCO ANTONINO e BUSSA, già giudiziariamente riconosciuti componenti del mandamento mafioso di Alcamo e della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, per avere continuato a partecipare attivamente alla predetta organizzazione, curando i rapporti anche con esponenti mafiosi di altre zone della provincia di Trapani e contribuendo a programmare l'attività delittuosa finalizzata al perseguimento degli scopi dell'associazione mafiosa;

CAMPO, LEO e MERCADANTE per essersi posti reiteratamente ed in modo duraturo, continuativo e stabile a disposizione del mandamento mafioso di Alcamo, partecipando attivamente alle fasi deliberative ed esecutive di atti delittuosi finalizzati al perseguimento degli scopi della predetta organizzazione;

PIDONE, RUGERI e SANFILIPPO per essersi posti reiteratamente ed in modo duraturo, continuativo e stabile a disposizione della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo, partecipando attivamente alle fasi deliberative ed esecutive di atti delittuosi finalizzati al perseguimento degli scopi della predetta organizzazione, alcuni dei quali meglio specificati ai capi che seguono.

Con l'aggravante di cui all'articolo 416 *bis* comma IV c.p., per tutti, trattandosi di associazione armata.

Con l'aggravante prevista dall'art. 71 d.lgvo 159/11, per SOTTILE e RUGERI, per avere commesso il fatto in periodo in cui erano entrambi sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per BONURA.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per BONURA.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per Antonino BOSCO.

Con la recidiva reiterata ed infraquinquennale per CAMPO.

Con la recidiva infraquinquennale per RUGERI.

Con la recidiva specifica per Michele SOTTILE.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo, Alcamo ed in altre località della provincia di Trapani:

per BONURA, dal gennaio 2000 e tuttora in corso;

per BOSCO Antonino, dal novembre 1997 e tuttora in corso,

per BUSSA, dal febbraio 1996 e tuttora in corso;

per RUGERI dal 2002 e tuttora in corso;

per SOTTILE, dal 13 luglio 2004 e tuttora in corso;

per tutti gli altri, dal gennaio 2009 e tuttora in corso.

RUGERI e PIDONE

B) per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 629, comma 2, c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n.3 c.p.], 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11, perché il PIDONE, in concorso e

previo accordo con RUGERI, mediante violenza e minaccia [in particolare richiedendo ai fratelli **Salvatore e Michele LOMBARDO**, gestori del ristorante **Egesta Mare**, di assumere alle loro dipendenze Elisa MONTICCIOLO, fidanzata di RUGERI, prospettandogli che in caso di rifiuto avrebbero subito ritorsioni da parte della famiglia mafiosa], costringevano i predetti LOMBARDO ad assumere alle loro dipendenze la MONTICCIOLO, al fine di procurare alla donna un ingiusto profitto, con altrui danno.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da persone appartenenti alla associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva infraquinquennale per Diego RUGERI.

Fatto commesso in Castellamare del Golfo, negli ultimi giorni del dicembre 2009.

RUGERI e BOSCO Vincenzo

C) per il delitto di cui agli artt. 56, 99, 110, 629, comma 2, c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. e 3)], 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], in particolare prima collocando un copertone e una bottiglia contenente liquido infiammabile all'ingresso del ristorante **Egesta Mare**, poi inviando un *sms* al gestore del ristorante con cui gli intimavano di

“mettersi a posto”, ponevano in essere atti idonei univocamente diretti a costringere i fratelli **Salvatore e Michele LOMBARDO**, gestori del ristorante **Egesta Mare**, a versare loro una somma di denaro non quantificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da RUGERI, appartenente alla associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva infraquinquennale per Diego RUGERI.

Fatto commesso in Castellamare del Golfo, dal 20 al 27 aprile 2010.

RUGERI e SANFILIPPO

D) per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 56, 423c.p., 7 D.L. n.152/91 e 7 L.575/1965, perché SANFILIPPO, in concorso e previo accordo con RUGERI, compiva atti idonei e diretti in

modo non equivoco a cagionare un incendio, appiccando il fuoco all'abitazione di **Salvatore BUSCEMI**.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, e segnatamente per l'intervento della vittima che provvedeva a spegnere le fiamme.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

Con la recidiva per RUGERI.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo l'11 agosto 2010.

RUGERI e SANFILIPPO

E) per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 61 n. 2, 614 quarto comma c.p., 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11, perché SANFILIPPO, in concorso e previo accordo con RUGERI, si introduceva nell'abitazione di **Salvatore BUSCEMI** contro la volontà di quest'ultimo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nel piegare il paletto e la rete di recinzione dell'abitazione, nonché al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

Con la recidiva infraquinquennale per RUGERI.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo l'11 agosto 2010.

RUGERI e SANFILIPPO

F) per il delitto di cui agli artt. 99, 56, 110, 629, comma 2, c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3)], 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11, perché, in concorso tra loro, mediante violenza e minaccia consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, nonché alla "protezione" dell'esercizio commerciale **Bar Vogue**, chiedevano a **Gaspere D'ANGELO**, gestore del predetto bar, una somma di denaro non quantificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da RUGERI, appartenente alla associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva infraquinquennale per RUGERI.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo, dal 7 al 12 aprile 2010.

RUGERI e SANFILIPPO

G) per il delitto di cui agli artt. 99, 110, 56, 423 c.p., 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11, perché SANFILIPPO, in concorso e previo accordo con RUGERI, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, appiccando il fuoco all'abitazione di **Salvatore MAGADDINO**.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. e comunque al fine di agevolare le attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo.

Con la recidiva infraquinquennale per RUGERI.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per RUGERI, per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo il 4 agosto 2010.

BUSSA

H) per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, 99 c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3)], 7 D.L. n.152/91, perché mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], costringeva **Giorgio DI STEFANO** e i fratelli **Giuseppe** e **Salvatore TAMBURELLO** (legali rappresentanti dell'A.T.I. Prom.Edil. di **Giorgio DI STEFANO** e **F.lli Tamburello G. & c. s.n.c.**) a versargli una somma di denaro non quantificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con la recidiva specifica.

Fatto commesso in Partanna, in data precedente e prossima al 16 ottobre 2010.

LEO

I) per il delitto di cui agli artt. 56, 629, comma 2, c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3) c.p.], 7 D.L. n.152/91, perché mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere **Giorgio DI STEFANO** e i fratelli **Giuseppe** e **Salvatore TAMBURELLO** (legali rappresentanti dell'A.T.I. Prom.Edil. di **Giorgio DI STEFANO** e **F.lli Tamburello G. & c. s.n.c.**) a versargli una somma di denaro non quantificata, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Fatto commesso in Partanna, in data precedente e prossima al 16 ottobre 2010.

RUGERI

L) per il delitto di cui all'art. 629, comma 2, 99 c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3)], 7 D.L. n.152/91, 71 d.lgvo 159/11 perché mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], costringeva **Salvatore SCUDERI**, gestore del **bar pasticceria LA SORGENTE** di Castellammare del Golfo a versargli periodicamente somme di denaro, ciascuna di importo pari a 2.500 euro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva infraquinquennale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo, in data precedente e prossima al 16 ottobre 2010.

RUGERI

M) per il delitto di cui agli artt. 56, 629, comma 2, c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3)], 7 D.L. n.152/91 e 71 d.lgvo 159/11 perché mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere **Giuseppe BLUNDA** a versargli somme di denaro non quantificate, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per aver commesso il fatto durante il periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo il 27 gennaio 2009.

RUGERI

N) per il delitto di cui agli art. 56, 629, comma 2, 99 c.p. [in relazione all'art. 628 III comma n. 3)], 7 D.L. n.152/91, 71 d.lgvo 159/11 perché mediante violenza e minaccia [consistita nel prospettare la cogente necessità del versamento di somme di denaro da destinare al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, e, quindi, profittando della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo di detta organizzazione], compiva atti idonei e diretti univocamente a costringere **Luigi IMPASTATO**, titolare dell'omonima ditta individuale, a versargli la somma di 2 euro per ogni metro cubo di calcestruzzo trasportato nei comuni di Castellammare del Golfo, Trappeto, Balestrate e Partinico; ciò al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con altrui danno.

Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Con l'aggravante di cui al comma 2° dell'art. 629 c.p., essendo la minaccia commessa da soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416 bis c.p..

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e comunque al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Con l'aggravante di cui all'art. 71 d.lgvo 159/11 per aver commesso il fatto nel triennio successivo alla cessazione dell'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Con la recidiva infraquinquennale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo il 13 gennaio 2012.

RUGERI Diego

O) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 75 comma 1 e 2 d.lgvo 159/2011 [già sanzionato dall'art. 9 comma 2 della legge n.1423/56], perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, essendo stato sottoposto in data 22 gennaio 2009 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno [giusto decreto del Tribunale di Trapani n.50/05 R.M.P. del 20 aprile 2005], non osservava le prescrizioni impostegli [e segnatamente:

a) poneva in essere le condotte di cui ai capi precedenti – e quindi violava la seguente prescrizione: “*vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione a sospetti*”;

b) si intratteneva il 16 ottobre 2010 in località Castello di Inici, in agro di Castellammare del Golfo, in compagnia di Antonino BONURA, pregiudicato per associazione mafiosa, e indiziato, a quella data, di farne ancora parte; di Michele SOTTILE, pregiudicato per associazione mafiosa, e indiziato, a quella data, di farne ancora parte; nonché si intratteneva con Antonino SABELLA, pregiudicato per associazione mafiosa - e quindi violava la prescrizione di “*non frequentare o anche solo intrattenersi con soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso*”.

c) si associava abitualmente a Vincenzo CAMPO, che aveva subito condanne, - e quindi violava la prescrizione di “*non associarsi abitualmente alla persone che hanno subito condanne*”.

Con la recidiva specifica e infraquinquennale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo, dal 22 gennaio 2009 al 21 luglio 2011.

SOTTILE

P) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 75 comma 1 e 2 d.lgvo 159/2011 [già sanzionato dall'art. 9 comma 2 della legge n.1423/56], perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, essendo stato sottoposto in data 4 marzo 2009 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno [giusto decreto del Tribunale di Trapani n.31/02 R.M.P. del 18 gennaio 2002], non osservava le prescrizioni impostegli [e segnatamente:

- a) poneva in essere le condotte di cui ai capi precedenti – e quindi violava la seguente prescrizione: “*vivere onestamente, rispettare le leggi e non dare ragione a sospetti*”;
- b) si intratteneva il 16 ottobre 2010 in località Castello di Inici, in agro di Castellammare del Golfo, in compagnia di Antonino BONURA, pregiudicato per associazione mafiosa, e indiziato, a quella data, di farne ancora parte; di Michele SOTTILE; pregiudicato per associazione mafiosa, e indiziato, a quella data, di farne ancora parte; e quindi violava la prescrizione di “*non frequentare o anche solo intrattenersi con soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso*”.

Con la recidiva specifica e infraquinquennale.

Fatto commesso in Castellammare del Golfo, dal 22 gennaio 2009 al 21 luglio 2011.

Persone offese:

1. **LOMBARDO Michele**, residente in Calatafimi, via F. Lentini 9,
2. **LOMBARDO Salvatore**, residente in Calatafimi, via F. Lentini 7,
3. **BUSCEMI Salvatore**, residente in Castellammare del Golfo contrada Castelluccio 80,
4. **MAGADDINO Salvatore**, residente in Castellammare del Golfo via G. Galilei 17,
5. **BLUNDA Giuseppe**, residente in Castellammare del Golfo via Gorizia n.1,
6. **DI STEFANO Giorgio**, residente in Partanna, nella via Caprera nr. 24.
7. **SCUDERI Vincenzo**, residente a Castellammare del Golfo via Rosario Livatino 5.
8. **TAMBURELLO Giuseppe**, residente in Partanna, via Cavour 129,
9. **IMPASTATO Luigi**, residente in Montelepre (PA), via Circonvallazione n.64,

- ritenuta la ricorrenza dei presupposti di esercizio dell'azione penale sulla base delle seguenti prove acquisite:

- Attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Trapani e dal Commissariato di Castellammare del Golfo
- Intercettazioni ambientali e telefoniche
- Immagini estrapolate dai sistemi di videoripresa
- Perquisizioni e sequestri
- Denunce e dichiarazioni rese dalle persone offese

visti gli artt. 405, 416, 417 c.p.p.,

CHIEDE

al Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati sopra indicati.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Palermo, _____

IL PUBBLICO MINISTERO

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Simone Giuseppe F.sco

F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 17/07/2013 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2013

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati